



Modifiche allo schema di contratto allegato (allegato 2) al Decreto Commissariale n.35/2015

- nel preambolo dell'accordo contrattuale prima dell'articolato "*per i contratti di acquisto di prestazioni laboratoristiche, del Decreto Commissariale n. 11 del 29/03/2011, nonché della necessità di addivenire, per le future tornate negoziali e, comunque, a partire dall'annualità 2016 alla stipula dei contratti secondo i termini e le modalità contenuti nel citato provvedimento commissariale*";
- art.5, comma 1 "*A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 30% del tetto mensile, fermo restando quanto previsto all'art.3, comma 2*";
- art.6, comma 1: "*L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata: alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17/3/2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988, dal DM 2-11-2011, D.L. 179 del 18.10.2012, oltre che dalle disposizioni regionali in materia con l'onere di segnalare alla USL eventuali anomalie e/o irregolarità - alla prenotazione attraverso il sistema CUP Aziendale resa possibile dalla ASL ai sensi dell'art.2, comma 2*";
- art.11, comma 2: "*Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata al lordo delle possibilità di incremento mensile del 30% di cui all'art 5.1. La Regione e le A.S.L., in relazione a particolari criticità segnalate dal NOC competente, potranno disporre ulteriori e mirati controlli incrementando il campione oggetto di verifica*";
- art.11, comma 3: "*La A.S.L. competente territorialmente è tenuta a verificare che le prestazioni erogate risultino prenotate attraverso il Sistema CUP Aziendale. L'applicazione della presente disposizione e di quelle di cui agli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett.c) è subordinata alle modalità di attuazione messe in atto dalla ASL di riferimento*";
- art.13, comma 2: "*La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari all' 85% (ottantacinqueper cento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 non comprensivo dell'oscillabilità del 30% entro 30 giorni dalla protocollazione della fattura*";